

# Comune di San Vincenzo



## Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

(approvato con delibera C.C. 02/07/2024 n° 33 – in vigore dal 02/07/2024)

## Indice generale

Articolo 1.....	3
Premessa.....	3
Articolo 2.....	3
Finalità.....	3
Articolo 3.....	3
Oggetto.....	3
Articolo 4.....	4
Caratteristiche delle manifestazioni.....	4
Articolo 5.....	4
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande.....	4
Articolo 6.....	4
Segnalazione certificata di inizio attività.....	4
Articolo 7.....	5
Limiti di durata.....	5
Articolo 8.....	5
Preparazione pasti.....	5
Articolo 9.....	5
Monte giorni complessivo ed aree di svolgimento.....	5
Articolo 10.....	6
Denominazione delle manifestazioni.....	6
Articolo 11.....	6
Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo.....	6
Articolo 12.....	6
Prescrizioni di sicurezza.....	6
Articolo 13.....	7
Responsabile della manifestazione.....	7
Articolo 14.....	7
Quiete pubblica.....	7
Articolo 15.....	8
Uso arenile.....	8
Articolo 16.....	8
Tariffe, tasse, canoni, imposte.....	8
Articolo 17.....	8
Oneri e obblighi a carico degli organizzatori.....	8
Articolo 18.....	9
Eco compatibilità delle manifestazioni.....	9
Articolo 19.....	9
Sanzioni.....	9
Articolo 20.....	10
Norme finali.....	10

## **Articolo 1**

### *Premessa*

1. L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato, di enti e di organismi senza scopo di lucro che arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio;
2. E' patrimonio culturale della tradizione popolare del Comune l'organizzazione di manifestazioni caratterizzate anche da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande;
3. Le manifestazioni possono essere a carattere ricorrente e costituire un veicolo importante di promozione dei prodotti tipici agroalimentari del territorio, nonché un richiamo a flussi turistici interessati alla riscoperta delle tradizioni locali;
4. Il Comune riconosce nei prodotti e nella cucina tipica un patrimonio di valore al quale contribuiscono pubblico, privato e anche sagre enogastronomiche locali che a tali valori si richiamano
5. Il Comune, tramite apposito bando pubblico, può provvedere all'affidamento di strutture e/o aree debitamente attrezzate dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di sagre e feste gastronomiche;
6. Il presente regolamento disciplina sagre e feste organizzate da associazioni sportive, ricreative, culturali, religiose, di volontariato e da partiti, organizzazioni sindacali e movimenti, aventi sede nel Comune di San Vincenzo;
7. Sagre, feste o iniziative similari in cui è prevista la somministrazione e/o la vendita di prodotti alimentari e non, proposte da soggetti terzi anche senza scopo di lucro, sono inquadrate come manifestazioni commerciali a carattere straordinario la cui disciplina è da ricondurre al Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.

## **Articolo 2**

### *Finalità*

1. Il presente regolamento ha le seguenti finalità:
  - a. Promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
  - b. Promuovere le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali;
  - c. Regolamentare le attività commerciali marginali, svolte da tali associazioni al fine di non creare disparità di trattamento con quelle svolte da imprese commerciali;
  - d. Nell'ambito delle politiche ambientali promosse da questo comune il regolamento si prefigge anche lo scopo di promuovere l'ecocompatibilità delle manifestazioni.

## **Articolo 3**

### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione ai sensi della normativa vigente in materia;
2. Vengono disciplinate altresì le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di pubblico spettacolo, congiunte o meno ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa costituita dal T.u.l.p.s. e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge Regionale n° 62/2018.

## **Articolo 4**

### *Caratteristiche delle manifestazioni*

1. Possono essere organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee quali sagre, feste paesane a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico, da parte di associazioni ricreative, culturali, sportive, politiche, religiose o benefiche nonché da partiti, movimenti, organizzazioni e sindacati;
2. La denominazione "festa" è generica e può essere utilizzata per identificare eventi comprensivi di varie attività accessorie, promossi prevalentemente dai soggetti sopra indicati;
3. La "sagra" è un evento preciso, in cui si possono mangiare/degustare piatti, vini, salumi, formaggi e altri prodotti tipici del posto, nelle quali anche le varie attività collaterali sono legate ai prodotti della terra, alla cultura, alla musica popolare e ai lavori artigianali;
4. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, nell'ambito dell'area individuata;
5. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone;
6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate;
7. Il Comune di San Vincenzo non risponderà di eventuali furti, danni a materiali e/o merci esposte e di quanto altro si potrebbe verificare nel corso dello svolgimento della manifestazione.

## **Articolo 5**

### *Somministrazione temporanea di alimenti e bevande*

1. In occasione delle manifestazioni in cui è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, la stessa deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 L.R. 23/11/2018 n° 62 e dei precetti di cui al Regolamento CE n° 852/2004 e del D.P.G.R. 09/04/2020 n° 23/R;
2. Relativamente alle "feste", gli organizzatori dovranno proporre un unico menù costituito al massimo da: due antipasti – cinque primi – cinque secondi oltre eventualmente a contornifrutta-dolce;
3. Nelle manifestazioni che utilizzano la denominazione "sagra" dovranno essere somministrati prevalentemente piatti che contengano e valorizzino il prodotto tema della stessa.

## **Articolo 6**

### *Segnalazione certificata di inizio attività*

1. Le SCIA di cui all'art. 52 L.R. 23/11/2018 n° 62 devono essere presentate dal soggetto organizzatore della manifestazione unitamente alla notifica per la registrazione sanitaria ex art. 6 Regolamento CE n° 852/2004, al Suap del Comune utilizzando il portale regionale Star.

## **Articolo 7**

### *Limiti di durata*

1. La durata massima di una manifestazione temporanea che prevede la somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi;
2. Il suddetto periodo non è frazionabile e, limitatamente al periodo contingentato di cui al successivo articolo 9, senza possibilità di recupero in caso di maltempo;
3. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio attrezzature.

## **Articolo 8**

### *Preparazione pasti*

1. La preparazione dei pasti dovrà avvenire presso gli ambienti della manifestazione;
2. Qualora i pasti, o parte di essi, venissero preparati in ambienti/locali diversi, sempre però a cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al Regolamento CE n° 852/2004 relative al trasporto degli alimenti;

## **Articolo 9**

### *Monte giorni complessivo ed aree di svolgimento*

1. Il monte giorni complessivo per le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande e che si svolgono nel periodo compreso tra il primo giugno ed il trenta settembre, corrispondente a 45 (quarantacinque) giorni nel suo insieme, è contingentato secondo i seguenti limiti:
  - Area feste Loc. Santa Costanza o Area esterna Sala della Cittadella: giorni 40 (quaranta)
  - Aree individuate di volta in volta per esigenze particolari: giorni 5 (cinque)
2. Sono escluse dai limiti di durata e dal monte giorni complessivo le manifestazioni nelle quali è prevista la sola somministrazione di bevande;
3. Sono altresì escluse le manifestazioni derivanti dall'attività istituzionale dell'Ente, anche tramite apposito comitato o associazione, relative ai gemellaggi;
4. Nel mese di agosto, sommando la durata di manifestazioni che si svolgono anche in aree diverse, non può essere occupato un numero di giorni complessivo superiore a 25 (venticinque);
5. In caso di richieste che, sommate, superano i contingenti stabiliti, viene assegnata priorità a quelle iniziative che, storicamente, vantano un documentato maggior numero di

manifestazioni di quel tipo organizzate nel tempo ed una tradizione di attività svolte sul territorio comunale più radicata;

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale assegnare le suddette aree a seguito di pubblicazione di apposito bando pubblico;

7. In vigore del bando pubblico per l'assegnazione delle aree, i periodi di svolgimento saranno individuati ai sensi dei criteri stabiliti dal bando stesso;

8. Non è ammesso lo svolgimento contemporaneo di manifestazioni che comportano la somministrazione di alimenti e bevande anche se svolte in aree diverse;

9. Nel periodo compreso tra il primo giugno ed il trenta settembre, lo stesso soggetto può organizzare solo una manifestazione temporanea con somministrazione di alimenti e bevande;

10. Sono escluse dal contingentamento le manifestazioni di durata non superiore ad un giorno, nelle quali la somministrazione è indispensabile a garantire il conforto ai partecipanti alla manifestazione stessa, con particolare riferimento a quelle di carattere sportivo;

11. Al di fuori del periodo contingentato, lo svolgimento di sagre/feste dovrà essere preventivamente concertato con le locali Associazioni di Categoria.

## **Articolo 10**

### *Denominazione delle manifestazioni*

1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere a richiami di tipo gastronomico, culturale, politico o religioso chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività dell'organizzazione.

## **Articolo 11**

### *Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo*

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo secondo la normativa vigente;

2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e/o che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza;

3. La richiesta di autorizzazione, corredata da tutta la documentazione prevista, dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità indicate nel Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza approvato con deliberazione C.C. 30/05/2011 n° 44;

4. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo, sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. n° 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

## **Articolo 12**

### *Prescrizioni di sicurezza*

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

a. Puntuale osservazione delle disposizioni indicate nell'allegato B della circolare del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 12/03/2014 prot. n° 3794, ad oggetto "Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto – Estratto del dal rapporto Tecnico UNI TR 11426";

b. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture e similari, dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato;

c. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato;

d. Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;

e. Dovrà essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio;

f. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, con almeno tre nei locali destinati a cucina;

g. I depositi di GPL in bombole, dovranno avere una capacità massima di 75 Kg e dovranno essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture;

h. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;

i. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra;

j. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione;

k. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura;

l. Dovranno comunque essere sempre presentate tutte le certificazioni previste dalla circolare prefettizia n° 101/93 e quelle indicate nel titolo IX del D.M. 19/08/1996 e dovranno essere osservate tutte le prescrizioni in ordine alla "safety" ed alla "security" di cui alle relative disposizioni normative.

## **Articolo 13**

### *Responsabile della manifestazione*

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;

2. In assenza di detta designazione è individuato nel comunicante l'inizio di attività.

## **Articolo 14**

### *Quiete pubblica*

1. L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali;
2. Qualora dovessero essere superati i valori previsti dalla normativa vigente in materia di emissioni sonore e inquinamento acustico, dovrà essere richiesta espressa deroga all'Ufficio Valutazione Impatto Acustico del Comune attuando nei tempi previsti la procedura indicata nella normativa regionale di riferimento.

## **Articolo 15**

### *Uso arenile*

1. Per lo svolgimento di manifestazioni sull'arenile demaniale di competenza comunale dovrà essere versata una cauzione a favore del Comune di San Vincenzo, da destinare all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, determinata di volta in volta dall'amministrazione in rapporto alla tipologia della manifestazione;
2. Detta cauzione sarà restituita al termine della manifestazione, con liberatoria successiva a sopralluogo da parte di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale;
3. In alternativa alla cauzione di cui al comma 1. potrà essere presentata copia del contratto stipulato dall'organizzazione con un'impresa di pulizie che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi.

## **Articolo 16**

### *Tariffe, tasse, canoni, imposte*

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse, canoni, imposte comunali, secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo ed a quanto eventualmente previsto dai contenuti del bando;
2. Sono altresì tenute al pagamento dei consumi relativi alle utenze attivate per la fornitura temporanea di energia elettrica ed acqua.

## **Articolo 17**

### *Oneri e obblighi a carico degli organizzatori*

1. L'organizzazione delle manifestazioni è a totale carico del soggetto promotore.
2. Lo stesso, per particolari esigenze, può altresì richiedere la collaborazione dell'Amministrazione Comunale che sarà fornita qualora sia stato concesso il patrocinio e le risorse umane e tecniche del Comune lo consentano;
3. L'area in concessione deve essere mantenuta rigorosamente pulita, raccogliendo i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, in modo da impedirne la dispersione nell'ambiente circostante e che, a fine giornata, dovranno essere gettati negli appositi cassonetti;
4. Nelle manifestazioni in cui è prevista la somministrazione di alimenti e bevande è obbligatorio effettuare la raccolta differenziata delle principali tipologie di rifiuto:

- plastica
- carta/cartoni
- vetro
- lattine
- tetrapack
- frazione organica
- olio di frittura esausto
- indifferenziata

utilizzando i relativi cassonetti che saranno posizionati nelle immediate vicinanze delle aree;

5. Il responsabile della manifestazione dovrà provvedere in tempi congrui a richiedere al gestore del servizio raccolta rifiuti la fornitura dei suddetti contenitori per la raccolta differenziata;

6. All'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere sempre abbinate iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, espositivo, ecc..

## **Articolo 18**

### *Eco compatibilità delle manifestazioni*

1. In tutte le sagre, feste, manifestazioni ed eventi in cui viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti come indicato nell'articolo precedente, anche nell'ambito dello spazio in cui si svolge la manifestazione;

2. Il soggetto organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti, il cui nominativo dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale;

3. Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà:

- gestire l'informazione diretta agli addetti alla festa;
- designare un'area facilmente accessibile e ben identificabile sia da parte del personale che opera nella festa che da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e per i vuoti a rendere;
- posizionare i contenitori della raccolta differenziata in luoghi vicini a dove si produce il rifiuto ed identificarli con indicazioni chiare;
- munire gli addetti che effettuano il servizio di recupero ai tavoli di appositi carrelli con contenitori distinti per colore a seconda del prodotto, per poter buttare agevolmente i rifiuti umidi e le stoviglie da una parte, il vetro e le lattine da un'altra e così via;
- predisporre un'area dotata di fusti per la raccolta dell'olio alimentare esausto da conferire poi all'isola ecologica comunale;

4. In tutte le manifestazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dovranno essere utilizzate stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, ecc.), per le bottiglie dovranno essere utilizzati "vuoti a rendere" laddove esistenti;

5. Non è mai ammesso l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri non riutilizzabili, di plastica e difficilmente smaltibili;

6. Qualora non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse necessario l'utilizzo di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali termoplastici biodegradabili (materBi, polpa di cellulosa, PLA) facilmente reperibili sul mercato.

7. Qualora venissero usate stoviglie in materBi, dovranno essere smaltite nel modo corretto convogliandole nel ciclo della raccolta dell'umido;

8. Dovrà, inoltre, essere recepita e osservata qualsiasi altra disposizione stabilita dal gestore del servizio raccolta rifiuti.

## **Articolo 19**

### *Sanzioni*

1. Chiunque violi norme e disposizioni riconducibili al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa di € 100,00;
2. Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7/bis d. lgs. 18/08/2000 n° 267 per le violazioni dei regolamenti comunali, fatte salve diverse disposizioni di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti;
3. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28/12/2000 n° 81.

## **Articolo 20**

### *Norme finali*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili e contrastanti contenute in altre disposizioni comunali;
3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche apportate alle normative vigenti in materia, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.